

procedere contro qualsuogli ministro, e mercenario di dette compere, & da esse dipendente, e contro ogn'altra persona niuna esclusa per tutti, e qualsuoglia delitti, e falli, che in dette compere o sia causa di S. Giorgio, o vero in danno pregiudicio, & offesa di essa fussero già stati commessi, o si commettessero per l'innanti; in tutto secondo, e come ad essi SS. Protettori meglio parrà di fare, & etiandio imponere qualsuoglia pena corporale compreso l'ultimo supplicio, secondo però la dispositione degl'ordini e statuti della Città: Con questo però anche che perciò non sia derogato ne pregiudicato all'auttorità che hà la Republica, e li due Serenissimi Colleggi: ne etiandio alla Giurisdittione della Ruota Criminale: ma debbi esser luogo alla preuentione. E se il Giudice, che preuenirà non hauerà punito il reo di pena conforme alli Decreti, e statuti della Città; possa l'altro di nuouo processare, e punire detto reo sin' alla statuita, e dovuta pena. Perciò per parte di lor SS. Sereniss. si propone alle SS. VV. quanto sopra; acciò che parendole ciò esser utile alla Republica l'approuino col competente numero de' voti: affinche poi conforme alle leggi si proponghi al maggior Consiglio.

Aliam auctoritatem habet officium S. Georgij in Criminalibus ex lege 1634. die 30. Augusti contra furantes in horreis Dogane & portus franci per quam legem possunt DD. protectores variare & augere, penas a statuto de furibus impositas. Furantibus a centum libris infra, & possunt punire reos qualibet pena usque ad emancipationem ad triremes per decennium inclusive attendita qualitate personarum.

MDLXXXI. Approbata ab utroque Concilio à Minoribus die 27. Iunij, & à Maioribus die 21. Iulij.

Vt in actis M. Nicolai Zignaighi Cancell. & Secr.

Jurisdictionis Criminalis Magistratus Corficæ contra eius ministros.

1650. die 9. Iunij.

Serenissima Collegia ad Calculos, quatuor ex quinque partibus & vltra fauorabiliter concurrentibus decernunt proponi vtrique Concilio vt infra.

G Signori